

DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2024

32/2024/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE PORTOFERRAIO, PER L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1282^a riunione del 6 febbraio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 505/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 505/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2022, 319/2022/R/eel;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 10 dicembre 2018, prot. Autorità 34994, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 7 maggio 2019, prot. Autorità 11531, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 25 marzo 2020, prot. Autorità 10514, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 31 luglio 2020, prot. Autorità 24995, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 17 settembre 2020, prot. Autorità 29311, del 18 settembre 2020 (di seguito: seconda comunicazione Enel);

- la comunicazione di Terna, del 7 febbraio 2022, prot. Autorità 5274, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 4 luglio 2022, prot. Autorità 29249, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 19 luglio 2022, prot. Autorità 31636, del 20 luglio 2022 (di seguito: terza comunicazione Enel);
- la lettera della DMEA dell'Autorità, del 20 aprile 2023, prot. Autorità 27429, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 15 maggio 2023, prot. Autorità 32841, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- l'impianto Portoferraio di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2019, ai sensi della deliberazione 704/2018/R/eel;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima e seconda comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2019, con riferimento all'impianto Portoferraio; con la quarta comunicazione Enel, il medesimo utente ha fornito, all'Autorità, le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- con la deliberazione 505/2020/R/eel, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo per l'anno 2019, con riferimento all'impianto Portoferraio;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze

presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;

- con la quarta comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la terza comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2019, in relazione all'impianto Portoferraio.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 65.21 prevede che Terna segnali all'Autorità, ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni, i casi di mancato rispetto degli ordini dalla stessa impartiti all'utente del dispacciamento per l'offerta sui mercati delle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi nonché le indisponibilità, anche parziali, delle suddette unità accompagnate dalle motivazioni addotte dall'utente del dispacciamento e dagli esiti delle verifiche che Terna conduce nei casi di prolungata indisponibilità ovvero qualora la stessa lo ritenga opportuno;
- con la prima e seconda comunicazione Terna, rispettivamente per gli anni 2018 e 2019, Terna ha trasmesso all'Autorità due segnalazioni *ex* comma 65.21 rispetto all'impianto Portoferraio;
- con la prima lettera DMEA, l'Autorità ha richiesto a ENEL PRODUZIONE di motivare le indisponibilità dell'impianto Portoferraio segnalate da Terna con le comunicazioni di cui al precedente alinea;
- con la terza comunicazione Enel, l'omonima società ha fornito all'Autorità le informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 65.21.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la prima e la seconda comunicazione Enel, come integrata dalla quarta comunicazione

Enel, con riferimento all'impianto Portoferraio per l'anno 2019, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;

- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Portoferraio, per l'anno 2019, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 505/2020/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che, come comunicato da Terna, il tasso di indisponibilità dell'impianto Portoferraio per l'anno 2019 è risultato inferiore alla media dei tre esercizi precedenti.

RITENUTO ALTRESÌ CHE:

- in base agli elementi forniti da ENEL PRODUZIONE con la terza comunicazione Enel, non sussistano i presupposti per interventi di competenza dell'Autorità in relazione alle segnalazioni *ex* comma 65.21 trasmesse con la prima e seconda comunicazione Terna

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Portoferraio, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2019, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 29 febbraio 2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini